

# **Elezioni per il rinnovo del Consiglio regionale dell'Ordine degli Assistenti sociali della Liguria e del Revisore dei conti 2017-2021**

## **Modalità di candidatura**

### Candidature a Consigliere regionale

Gli iscritti all'albo possono, per sezione di appartenenza, candidarsi a consigliere regionale.

Al Consiglio dell'Ordine compete la responsabilità di valutare che le candidature siano rispondenti alle disposizioni elettorali ed in caso contrario a non accogliere, con provvedimento deliberativo motivato, la candidatura escludendone il nominativo dalle liste da diffondere presso i seggi (ex art. 3 comma 12 del DPR 169/05).

Le candidature devono essere presentate al Consiglio dell'Ordine entro e non oltre il giorno 05 settembre 2017.

Le candidature devono essere presentate, utilizzando il modello allegato, debitamente sottoscritte, tramite: - servizio postale in plico chiuso raccomandato, - proprio indirizzo di Posta Elettronica Certificata (indirizzata a [oasliguria@pec.it](mailto:oasliguria@pec.it)) - personalmente presso l'Ufficio di Segreteria allegando copia del documento di identità del candidato

Le candidature possono essere indicate anche in una lista sottoscritta da ciascuno dei nominativi degli interessati con allegata copia del relativo documento di identità.

Il Consiglio uscente assicura l'idonea diffusione delle candidature, mediante pubblicazione sul sito dell'Ordine e presso il seggio, per l'intera durata delle elezioni.

### Candidature a Revisore dei conti

Il Revisore dei conti è eletto fra i candidati iscritti al registro dei Revisori contabili.

Le candidature saranno consultabili sul sito internet dell'Ordine ([www.oasliguria.org](http://www.oasliguria.org)) a decorrere dal giorno 06 settembre 2017.

Numero dei mandati elettorali per i consiglieri regionali: *L'art. 2, comma 4 septies del d.l. 29 dicembre 2010, n. 225 (cd. milleproroghe), introdotto in sede di conversione in legge, che dispone: "4-septies. Le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 4, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 169, si applicano per i componenti degli organi in carica alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con il limite massimo di durata corrispondente a tre mandati consecutivi". La norma consente ai consiglieri in carica alla data del 27 febbraio 2011 di svolgere tre mandati consecutivi, a prescindere dalla decorrenza dei tre mandati (es. consigliere in carica per il primo mandato dal 2005 al 2009, per il secondo mandato dal 2009 al 2013, ha potuto espletare il terzo mandato dal 2013 al 2017 per cui non può più candidarsi per il mandato 2017-2021)*

Genova, 25 agosto 2017